

Publicato il 24/06/2024

N. 12761/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08494/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8494 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'Avvocato Prof. Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cocchi e Gerolamo Taccogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO

- del verbale n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- partenza del -OMISSIS- di svolgimento della quinta giornata di prova orale del “*Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di 40 dirigenti di II fascia presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*”, e del punteggio assegnato all’Avv.-OMISSIS--OMISSIS-, pari a 60/100;

- e per l’annullamento, previa sospensione, del conseguente provvedimento di esclusione dal concorso dell’Avv.-OMISSIS--OMISSIS- medesima, per avere ottenuto un punteggio inferiore al minimo richiesto di 70/100;

- e per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, della Direzione Personale – Ufficio reclutamento, avente ad oggetto

la comunicazione del punteggio conseguito all’esito della valutazione dei titoli della ricorrente;

- nonché per l’annullamento, in parte qua, previa sospensione, di ogni atto preparatorio, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso, e segnatamente

- dell’art. 9 del bando di concorso di cui alla Determinazione Direttoriale Prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e dell’Allegato 1 al medesimo;

- del provvedimento di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli da parte della Commissione DIR-LEG, pubblicato in data 6.02.2023;

- dello sconosciuto verbale e di ogni determinazione assunta dalla Commissione in merito alla valutazione dei titoli della ricorrente poi comunicata in data -OMISSIS-;

- della Determinazione direttoriale prot. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, di nomina della Commissione esaminatrice e successive determine di integrazione e/o modifica della composizione della commissione: D.D. prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, D.D. prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e D.D. prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

PER QUANTO RIGUARDA I PRIMI MOTIVI AGGIUNTI

- della “*graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 40 dirigenti di II fascia presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – di cui 6 posti per il codice -OMISSIS-*”, pubblicata in data-OMISSIS-;

PER QUANTO RIGUARDA I SECONDI MOTIVI AGGIUNTI

- della Determinazione direttoriale, Prot.: -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, avente ad oggetto la rettifica della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed

esami, per l’assunzione di 40 dirigenti di II fascia presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – codice -OMISSIS-, di cui all’art. 1 della Determinazione Direttoriale n. -OMISSIS- del-OMISSIS-;

- e per l’annullamento delle Determinazioni direttoriali, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-e Prot.: -OMISSIS- aventi ad oggetto rispettivamente lo scorrimento e la rettifica dello scorrimento della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 40 dirigenti di II fascia presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli –codice -OMISSIS-;

- e per l’annullamento della Determinazione direttoriale, Prot: -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto la rettifica della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 40 dirigenti di II fascia presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli –codice -OMISSIS-, di cui all’art. 1 della determinazione Direttoriale n.-OMISSIS- del -OMISSIS-;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

1. Con l’odierno ricorso introduttivo, la ricorrente – premesso di aver partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di

complessivi 40 dirigenti di II fascia, di cui 6 per il codice concorso -OMISSIS-, indetto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (nel prosieguo anche “ADM”) con D.D. prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nonché di essere stata esclusa da detto concorso per mancato superamento della prova orale – chiede l’annullamento non soltanto dell’esito della prova orale ma anche di tutti gli atti concorsuali precedenti e presupposti (così come analiticamente nomenclati nell’epigrafe del ricorso introduttivo), ivi incluso il provvedimento di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli pubblicato in data 6.02.2023.

2. Il ricorso introduttivo è affidato a 4 distinti mezzi di censura, che vengono differenziati a coppie di 2 in ragione dello scopo che essi perseguono.

In particolare, i primi 2 mezzi di censura (1° e 2°) sono proposti “*in via principale e diretta*” (cfr. pag. 10 del ricorso) con lo scopo di accertare rispettivamente la “*illegittimità della prova orale*” (1° motivo) e l’illegittimità “*della valutazione dei titoli*” (2° motivo).

Gli ultimi 2 mezzi di censura (3° e 4°) sono proposti “*in via subordinata e strumentale*” con lo scopo di accertare la “*radicale illegittimità della procedura concorsuale*” (cfr. pag. 22 del ricorso); ne discende che l’eventuale accoglimento di uno di questi due motivi travolgerebbe l’intera procedura concorsuale, determinando la necessità di una sua integrale riedizione.

2.1. In particolare, con il primo mezzo di censura, la ricorrente si duole del fatto che la prova orale sarebbe stata condotta in asserita violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento sanciti dall’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994, in quanto essa non avrebbe previsto un quesito per ogni singola materia prevista dal bando, ma solo per alcune.

Al riguardo, la difesa della ricorrente non contesta il fatto che la Commissione esaminatrice possa sottoporre al candidato le domande relative soltanto ad alcune delle materie oggetto di concorso (possibilità, questa, pacificamente ammessa dalla giurisprudenza in materia), bensì il fatto che nel caso di specie i

quesiti inseriti nelle urne avrebbero riguardato soltanto 4 delle materie oggetto di esame.

Inoltre, i quesiti sarebbero stati formulati un giorno prima della prova e non “*immediatamente prima dell’inizio della prova orale*”, con intuibile e possibile “*fuga di notizie*” al fine di favorire un candidato piuttosto che un altro.

Soggiunge poi la ricorrente che:

a) non sarebbe stato previamente pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale (i cui nominativi si sarebbero appresi soltanto a seguito dell’affissione degli elenchi contenenti l’esito delle sessioni orali espletate);

b) sebbene i quesiti della prova orale fossero contenuti in buste chiuse, sigillate e firmate per singola materia, cionondimeno ciascun singolo quesito non era contenuto a sua volta in una busta chiusa, quanto precede in supposta violazione del principio di segretezza che deve assistere le prove concorsuali prima della loro sottoposizione ai candidati;

c) la valutazione assegnata alla ricorrente in sede di prova orale non sarebbe coerente con le risposte da ella fornite e con l’esperienza professionale dalla stessa maturata; a tal riguardo, la ricorrente aggiunge che la Commissione esaminatrice si sarebbe auto-vincolata al rispetto di tre specifici sub-criteri (nell’ambito dei più generali criteri di valutazione) e tuttavia il voto ricevuto non evidenzierebbe il dettaglio delle sub-valutazioni, ciò in supposta violazione degli obblighi di trasparenza e imparzialità della Commissione esaminatrice. In altri termini, a fronte di 3 sub-criteri di valutazione la Commissione esaminatrice avrebbe assegnato alla ricorrente un punteggio unico per ciascun quesito, in tal modo impedendo alla ricorrente di comprendere quale valutazione fosse riferita a ciascuno di essi.

2.2. Con il secondo mezzo di censura, poi, la ricorrente si duole della mancata definizione preventiva da parte di ADM dei criteri di valutazione dei titoli dei candidati, come comprovato dal fatto che l’esito della valutazione dei titoli dell’odierna ricorrente è stato reso noto a quest’ultima già in data *13 gennaio 2023* (cfr. provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui la Direzione Personale

comunicava alla ricorrente il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, pari a 6.92/33.33), mentre l'atto generale di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli è stato pubblicato dalla Commissione esaminatrice soltanto in data *6 febbraio 2023*.

Soggiunge la ricorrente, inoltre, che a seguito della comunicazione del punteggio assegnato ai propri titoli, la stessa presentava un'istanza di riesame e comunicava ad ADM ulteriori titoli (già posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle domande) come ad esempio le esperienze professionali anteriori all'ingresso in ADM e l'esperienza interna ad ADM in ambito contenzioso, esperienze che la ricorrente aveva ommesso di indicare nella domanda di partecipazione a causa della rigorosa formulazione testuale dell'art. 3, lett. B, dell'Allegato 1 del bando di concorso, che limitava ai soli *“incarichi di responsabilità”* e alle *“posizioni organizzative”* ovvero alle *“direzione di uffici”* gli *“incarichi, che presuppongano una particolare competenza professionale, conferiti con provvedimenti formali, sia dall'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile un punteggio fino ad un massimo di punti 8...”*; in proposito la ricorrente si duole del fatto che la suddetta istanza sarebbe rimasta inevasa, sicchè la Commissione esaminatrice avrebbe illegittimamente ommesso di valutare i titoli aggiuntivi dichiarati dall'odierna ricorrente.

Ad avviso della ricorrente, in particolare, la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto valorizzare i suddetti titoli aggiuntivi nonostante la loro estraneità rispetto al perimetro dei titoli valutabili identificato dall'art. 3, lett. B, dell'Allegato 1 del bando di concorso, posto che quest'ultima previsione del bando - laddove interpretata nel senso di non considerare l'esperienza complessivamente maturata dalla ricorrente (esternamente ed internamente ad ADM) - sarebbe illegittima in quanto manifestamente irrazionale.

2.3. Quanto poi al terzo mezzo di censura, esso è incentrato sul conflitto di interessi di un componente della Commissione esaminatrice e si dipana, in particolare, lungo i seguenti snodi argomentativi:

- a) uno dei componenti della Commissione esaminatrice per la selezione del profilo professionale a cui ambisce la ricorrente (codice -OMISSIS-) era il Dott. -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-, il quale ha reso dichiarazione giurata in data 20 ottobre 2022 di insussistenza di conflitto di interessi con i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione;
- b) il Dott. -OMISSIS- è il -OMISSIS-(Struttura periferica di vertice di ADM) ed è coniugato con la Dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, anch'essa dipendente di ADM, che presta servizio presso la medesima -OMISSIS-;
- c) la Dott.ssa -OMISSIS- condivide la stanza n.-OMISSIS- presso l'Ufficio Affari Generali della -OMISSIS-(sede di -OMISSIS-) con la Dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- (candidata che ha conseguito il punteggio più alto, 94/100, nelle prove orali del concorso da 40 dirigenti di cui trattasi);
- d) sol per questo, in ragione del rapporto di convivenza lavorativa quotidiana tra la consorte di uno dei componenti della Commissione esaminatrice e una candidata nel concorso *de quo*, tale componente avrebbe dovuto astenersi;
- e) inoltre la candidata dott.ssa -OMISSIS- e la consorte del dott. -OMISSIS- componente della Commissione esaminatrice (dott.ssa -OMISSIS-), oltre a fare parte della Sezione Legale della Direzione Territoriale, sono componenti del Team di esperti del Contenzioso, con la precisazione che la dott.ssa -OMISSIS- ricopre anche la carica di consigliere di fiducia per le molestie sessuali all'interno di detta Direzione, come da nomina del dott. -OMISSIS-, sicchè non verrebbe in rilievo nel caso di specie una mera condivisione dell'ambiente lavorativo (ciò che già basterebbe a giustificare l'obbligo di astensione) bensì una compenetrazione delle rispettive attività e un rapporto di fiducia diretto tra la candidata dott.ssa -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS- (componente della Commissione esaminatrice);
- f) inoltre, va evidenziato che il settore Legale della Direzione Territoriale di ADM sopra menzionata – pur facendo parte del più grande Ufficio Affari Generali della stessa Direzione Territoriale – è gestito da una specifica posizione organizzativa (dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-); in proposito,

considerato che la dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- è in possesso dell'abilitazione alla professione forense (diversamente dalla dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- moglie del dott. -OMISSIS- componente della Commissione esaminatrice), se la dott.ssa -OMISSIS- vincessesse il concorso dirigenziale *de quo* la dott.ssa -OMISSIS- - che già svolge le funzioni di coadiutore del sostituto della Dott. -OMISSIS- - avrebbe serie probabilità di assumere la prossima posizione organizzativa della Sezione Legale (con conseguente incremento retributivo), visto che in base agli accordi sindacali attualmente vigenti la posizione organizzativa di cui è titolare la dott.ssa -OMISSIS- è collocata come sede operativa a -OMISSIS-;

g) la dott.ssa -OMISSIS- – già dipendente di ADM dal 1999 – ha ottenuto nel concorso in questione ben 79/100 punti nella prova scritta e 94/100 punti nella prova orale (prova orale che la ricorrente, invece, non ha superato, avendo conseguito soltanto 60 punti su 100);

h) il secondo punteggio più alto nella prova orale è stato conseguito dal Dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, funzionario della Direzione Dogane della quale il Dott. -OMISSIS- aveva assunto la direzione *ad interim* dal 1° marzo 2022 al 31 marzo 2022;

i) il Dott. -OMISSIS- avrebbe dovuto astenersi anche per il potenziale conflitto di interessi con la stessa ricorrente, la quale è assegnata alla Direzione Internal Audit (Ufficio Audit e Indagini interne) svolgendo quindi funzioni di controllo anche di tipo ispettivo (sicchè il controllato non potrebbe controllare – né tantomeno giudicare – il controllore).

Ad avviso della ricorrente, quindi, tale massa critica di indizi disvelerebbe l'esistenza di un conflitto di interessi di uno dei componenti della Commissione esaminatrice (segnatamente il dott. -OMISSIS-) con conseguente violazione dei principi di imparzialità che dovrebbero governare l'operato della Commissione in sede di svolgimento delle prove concorsuali.

2.4. Con il quarto mezzo di censura, infine, la ricorrente si duole del fatto che la Commissione esaminatrice sarebbe illegittimamente composta non soltanto

a causa della presenza del Dott. -OMISSIS- per le ragioni poc'anzi esposte, ma anche perché non avrebbe rispettato il P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività ed Organizzazione) di ADM.

Ciò in quanto:

a) sarebbe stata violata la previsione del P.I.A.O. ai sensi della quale tutti i componenti della Commissione esaminatrice avrebbero dovuto essere esterni rispetto alla Pubblica Amministrazione che indice il concorso;

b) sarebbe stata violata la previsione del P.I.A.O. che impone la rotazione ciclica degli incarichi, atteso che il membro esperto di lingua inglese dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- (funzionario ADM in servizio presso la Direzione Relazioni e Progetti Internazionali) sarebbe stata nominata per tale ruolo in quasi tutti i concorsi banditi da ADM (e lo è stata addirittura in due concorsi su designazione del dott. -OMISSIS-: vedasi provvedimenti di nomina prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e prot.-OMISSIS- del -OMISSIS-).

Soggiunge la ricorrente, inoltre, che la dott.ssa -OMISSIS- è soltanto un funzionario interno di ADM (Direzione Relazioni e Progetti Internazionali), sicché quest'ultima non avrebbe potuto partecipare alla commissione per la selezione di dirigenti, stante il disposto dell'art. 4, co. 2, D.P.R. 272/2004, secondo cui *“i componenti [della commissione] sono scelti tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso”*.

In breve, la tesi della ricorrente è che se non può essere membro di una commissione di concorso per la selezione di dirigenti un dirigente di seconda fascia (vedi il summenzionato art. 4, co. 2, D.P.R. 272/2004) certamente tale facoltà sarebbe preclusa anche ad un semplice funzionario, e ciò soprattutto in un caso – come quello di specie – in cui sarebbe palesemente violata la normativa in materia di anticorruzione avente ad oggetto la rotazione degli incarichi.

3. Chiarite le censure dispiegate con il ricorso introduttivo, quest'ultimo è diretto ad ottenere:

a) *in via principale* l'annullamento dell'esito della prova orale (cfr. 1° motivo), o eventualmente l'annullamento del precedente atto di valutazione dei titoli adottato *medio tempore* tra la prova scritta e la prova orale (cfr. 2° motivo)

b) *in subordine* l'annullamento dell'intera procedura concorsuale (cfr. 3° e 4° motivo);

c) in caso di reiezione dell'istanza cautelare, il risarcimento dei danni derivanti dagli atti impugnati, stante *“la perdita dell'utile chance ad ottenere il posto da Dirigente che merita, in ragione del suo brillante curriculum formativo e professionale, e del relativo corrispettivo economico, e professionale. Trattasi di chance professionale fondamentale per la ricorrente e difficilmente ripetibile negli anni a venire”*.

4. Con successivi motivi aggiunti depositati in data 7 giugno 2023, la ricorrente ha esteso gli stessi motivi di doglianza già esplicitati con il ricorso introduttivo alla sopravvenuta graduatoria di merito pubblicata in data-OMISSIS-.

5. Sono poi seguite le determinazioni direttoriali che hanno disposto la rettifica e lo scorrimento della graduatoria relativa alla posizione dirigenziale perseguita dalla ricorrente (-OMISSIS-), determinazioni impuginate con un secondo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 novembre 2023.

Il secondo ricorso per motivi aggiunti reitera le stesse censure che la ricorrente aveva già esplicitato con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti.

6. ADM si è ritualmente costituita in giudizio per resistere al ricorso, instando per la sua reiezione.

7. A valle dell'udienza pubblica calendarizzata in data 17 gennaio 2024, con ordinanza istruttoria pubblicata in data 19 gennaio 2024, il Collegio disponeva l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami e chiedeva ad ADM – ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, co. 1, c.p.a. – di fornire alcuni chiarimenti sulle modalità e tempi di svolgimento della fase di valutazione dei titoli, nonché sulle ragioni che hanno determinato (se l'hanno determinato) il

differimento della pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli, e cioè su tutto ciò che pertiene al 2° motivo di ricorso.

8. In data 11 aprile 2024, ADM ha provveduto a fornire i chiarimenti richiesti, nonché a depositare documentazione attestante il fatto che la Commissione esaminatrice ha fissato i criteri di valutazione dei titoli dei candidati nelle date del 16 e 22 novembre 2022, ovverossia in data antecedente rispetto a quella in cui la stessa Commissione ha comunicato alla ricorrente il punteggio assegnato ai suoi titoli (13 gennaio 2023).

9. Nel frattempo si è costituita in giudizio una delle candidate controinteressate, dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-, che ha instato per la reiezione del ricorso e dei successivi motivi aggiunti.

10. È seguito il deposito di documenti e memorie *ex art. 73 co. 1 c.p.a.*

Per quanto di rilievo:

a) con memoria depositata in data 17 maggio 2024, l'odierna ricorrente ha contestato la rilevanza della documentazione prodotta in giudizio da ADM al fine di provare – in riscontro all'ordinanza istruttoria di questo Collegio – che i criteri di valutazione dei titoli dei candidati erano stati fissati in data antecedente rispetto a quella in cui la Commissione aveva comunicato alla ricorrente il punteggio assegnato ai suoi titoli;

b) con memoria di replica depositata in data 29 maggio 2024, la difesa della dott.ssa -OMISSIS- ha messo in evidenza la piena legittimità dell'operato della Commissione esaminatrice in fase di valutazione dei titoli dei candidati, eccependo tra l'altro anche l'inammissibilità di alcune delle ultime censure sollevate dalla ricorrente con la memoria del 17 maggio 2024, trattandosi di doglianze nuove che – in quanto tali –avrebbero dovuto essere proposte con atto di motivi aggiunti ritualmente notificato (e non con memoria conclusionale).

11. La causa è stata da ultimo chiamata all'udienza pubblica del 19 giugno 2024 e infine introiettata in decisione.

DIRITTO

12. L'identità dei motivi di impugnazione svolti con il ricorso introduttivo e poi reiterati con i successivi motivi aggiunti (tanto i primi motivi aggiunti quanto i secondi motivi aggiunti) consente al Collegio di trattarli unitariamente, senza quindi distinguere tra il ricorso principale e i motivi aggiunti.

SUL PRIMO MOTIVO DI GRAVAME

13. Il primo motivo di gravame racchiude plurime argomentazioni censorie.

13.1. Va anzitutto disattesa la prima censura secondo cui i quesiti inseriti nelle urne (da cui sarebbero stati poi estratti a sorte i quesiti da sottoporre ai candidati durante le prove orali) avrebbero riguardato soltanto alcune delle materie oggetto di prova.

A tal riguardo va anzitutto fatta una precisazione generale.

L'art. 12 del d.p.r. n. 487/1994 stabilisce che *“le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”*.

In base alla consolidata giurisprudenza formatasi su tale disposizione, si può osservare che quest'ultima (cfr. *ex multis* C. di St. 20/2020; T.A.R. Roma n. 11435/2020; T.A.R. Napoli n. 4255/2019; T.A.R. Napoli n. 1844/2019):

a) prescrive che la predeterminazione degli specifici quesiti che formeranno oggetto dell'esame orale da parte di ciascun candidato deve avere riguardo a tutte le materie contemplate dal bando;

b) non impone anche che il concreto svolgimento di ciascun colloquio debba necessariamente estendersi a tutte le materie; ed infatti, nello stabilire che le domande da sottoporre al concorrente in ciascuna prova orale debbano essere estratte a sorte, detta disposizione si pone, anzi, in antitesi rispetto ad un'obbligatoria capillarità di tale esame, mostrando un interesse generale alla trasparenza riferibile all'attenuazione del solo rischio che i quesiti possano

essere già noti all'esaminando, sicchè la necessità che il candidato sia comunque preparato a sostenere il colloquio su tutte le aree tematiche oggetto della prova orale rimane assicurata proprio dalla estrazione a sorte, ossia dalla casualità della scelta dei quesiti.

In sintesi, quindi, vanno tenuti separati due piani logici che sono ben distinti tra loro: per un verso il piano dei quesiti suscettibili di essere sorteggiati e, per altro verso, il diverso piano dei quesiti concretamente sottoposti al singolo candidato.

I quesiti potenzialmente sorteggiabili devono evidentemente "coprire" tutte le materie contemplate dal bando.

Viceversa, i quesiti che sono concretamente sottoposti al singolo candidato possono ben riguardare anche soltanto alcune delle materie oggetto di concorso.

Fermo quanto precede, nel caso di specie la ricorrente sostiene che i quesiti suscettibili di estrazione riguarderebbero soltanto 4 delle materie oggetto di esame.

Senonchè, la censura è infondata, atteso che essa è smentita dai verbali della Commissione esaminatrice ritualmente versati in atti.

Ed infatti:

a) come risulta dal verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la Commissione esaminatrice ha formato "*n. 7 ambiti disciplinari contraddistinti dalle lettere A-G, ove gli ambiti di cui alle lettere A, B, C e D sono relativi alle materie di cui all'articolo 1, commi 2 e 4 del bando, mentre gli ambiti di cui alle rimanenti lettere E, F e G sono relativi rispettivamente, ai sensi dell'articolo 10 del bando, alla lingua inglese, alla capacità di utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi, nonché alla conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, ed infine alla prova finalizzata all'osservazione e alla valutazione comparativa delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuali dei candidati?*" (cfr. verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-);

b) come risulta dal verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la Commissione esaminatrice ha poi proceduto “*alle operazioni di predisposizione dei quesiti relativi alle materie oggetto di prova orale, differenziati in ragione degli ambiti disciplinari omogenei individuati dalla Commissione come da verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-. Vengono così redatti: Ambito A: n. 57 (cinquantasette) quesiti. Ambito B: n. 57 (cinquantasette) quesiti. Ambito C: n. -OMISSIS- (trentadue) quesiti. Ambito D: n. 45 (quarantacinque) quesiti. Ambito E: n. 58 (cinquantotto) quesiti. Ambito F: n. 40 (quaranta) quesiti. Detti quesiti sono stampati e riposti in buste: la Commissione provvede, quindi, alle operazioni di chiusura e sigillatura delle predette buste debitamente siglate sui lembi da ciascun membro della Commissione in modo da garantirne l'integrità. Tali plichi vengono, pertanto, consegnati al dott.-OMISSIS- ai fini della custodia in luogo sicuro e sottochiave presso gli Uffici della Direzione Tabacchi*” (cfr. verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-);

c) come risulta dal verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (giorno in cui la ricorrente ha sostenuto la prova orale) “*sul tavolo sono state poste 6 urne, ove saranno inseriti i quesiti da estrarre da parte dei candidati, contrassegnate dalla lettera A alla lettera F. Prima di dare inizio all'attività propria di esame dei candidati, il dott. -OMISSIS- consegna le buste prese in carico alla conclusione dei lavori del -OMISSIS-marzo 2023, come da verbale n. 36 di pari data a cui si rinvia, contrassegnate, sigillate e firmate, contenenti i quesiti da formulare nel corso della sessione giornaliera. Si procede, quindi, in sessione pubblica, all'apertura delle 6 buste contraddistinte dalle lettere da A a F. Il contenuto di ogni busta viene collocato all'interno dell'urna trasparente di riferimento, ognuna delle quali corrisponde agli ambiti disciplinari in precedenza individuati dalla Commissione: limitatamente all'ambito disciplinare G, la prova non consiste in una risposta ad un quesito scritto, come indicato per gli ambiti compresi tra la lettera A e la lettera F, bensì in un colloquio come riportato nel verbale n. 29 del 8/2/2023*”.

In sintesi, quindi, è stato puntualmente verbalizzato dalla Commissione esaminatrice che:

- i quesiti sottoposti ai candidati, così come predisposti nella seduta del -OMISSIS-, “coprono” tutti e 6 gli ambiti disciplinari delle materie oggetto di

concorso, così come contemplate dagli artt. 1 (commi 2 e 4) e 10 del bando di concorso (cfr. verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-);

- le 6 tipologie di quesiti (così come sopra individuate e predisposte) sono state sottoposte anche all'odierna ricorrente (cfr. verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-).

Va da sé che la circostanza che la ricorrente intende revocare in dubbio – e cioè il fatto che i quesiti suscettibili di estrazione a sorte non avrebbero “coperto” l'intero arco delle materie oggetto di esame – è smentita dagli stessi verbali di gara, verbali che, come noto, hanno natura di atto pubblico in ordine ai fatti in essi riportati secondo la disciplina dell'art. 2699 c.c. e del seguente art. 2700 c.c., i quali dispongono che l'atto pubblico, in quanto documento formato da pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, fa fede fino a querela di falso (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 7 giugno 2012, n. 3351).

Nel caso di specie, pertanto, stante l'assenza di qualsiasi querela di falso proposta dall'odierna ricorrente, gli atti impugnati resistono alla doglianza in esame, essendo gli stessi fondati sulle risultanze dei verbali di gara.

13.2. Va respinta, poi, anche la doglianza con cui la ricorrente si duole del fatto che i quesiti sarebbero stati formulati un giorno prima della prova e non “*immediatamente prima dell'inizio della prova orale*”, con intuibile e possibile “*fuga di notizie*” al fine di favorire un candidato piuttosto che un altro.

Se per un verso è vero, infatti, che ai sensi dell'art. 12 del d.p.r. n. 487/1994 le commissioni esaminatrici determinano i quesiti da sottoporre ai candidati “*immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale*”, per altro verso è anche vero, però, che in assenza di consolidati orientamenti sul concreto significato da assegnare alla locuzione “*immediatamente prima*”, ben può ritenersi che tale vincolo temporale sia stato rispettato in un caso – come quello di specie – in cui i quesiti sono stati formulati all'esito di una seduta di Commissione terminata alle ore 17.30 del 13 marzo e la prova orale è iniziata meno di 24 ore dopo (segnatamente la mattina del 14 marzo).

Né appare dirimente il fatto che pur essendo la prova orale iniziata il 14 marzo con l'esame di alcuni candidati, cionondimeno l'esame della ricorrente si è tenuto soltanto il 29 marzo.

Il Collegio ritiene, infatti, che il vincolo temporale che la Commissione esaminatrice è tenuta a rispettare nel predisporre i quesiti (*“immediatamente prima”*) possa essere valutato – come fatto nel caso di specie – anche in relazione all'inizio dell'intero ciclo della prova orale (piuttosto che in relazione alla singola seduta d'esame del singolo candidato).

Ovviamente il Collegio non esclude che nell'ambito delle soluzioni astrattamente possibili in base al dettato dell'art. 12 del d.p.r. n. 487/1994 vi possa essere anche quella di predisporre i quesiti giorno per giorno, e cioè all'inizio di ciascuna seduta d'esame riferita ai candidati da interrogare in quel preciso giorno.

Fermo quanto precede, il Collegio ritiene che la soluzione alternativa praticata nel caso di specie dalla Commissione esaminatrice – consistente per l'appunto nel predisporre i quesiti meno di 24 ore prima dell'inizio dell'intero ciclo di sedute di prova orale – rientri nel novero delle soluzioni astrattamente consentite dall'art. 12 del d.p.r. n. 487/1994, atteso che la stessa non appare lesiva dei principi di segretezza e imparzialità a cui tale norma tende, né appare manifestamente irragionevole.

Ciò *a fortiori* ove si consideri che i quesiti predisposti nel pomeriggio del - OMISSIS-, la cui concreta somministrazione ai candidati è iniziata la mattina del 14 marzo 2023, sono stati inseriti in apposite buste e poi sottoposti – come risulta da apposito verbale della Commissione esaminatrice del - OMISSIS- – ad *“operazioni di chiusura e sigillatura delle predette buste debitamente siglate sui lembi da ciascun membro della Commissione in modo da garantirne l'integrità. Tali plichi vengono, pertanto, consegnati al dott.-OMISSIS- ai fini della custodia in luogo sicuro e sottochiave presso gli Uffici della Direzione Tabacchi”*.

13.3. Parimenti infondata è la doglianza secondo cui non sarebbe stato previamente pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale (i cui

nominativi si sarebbero appresi soltanto a seguito dell'affissione degli elenchi contenenti l'esito delle sessioni orali espletate).

Se per un verso è vero, infatti, che in base all'art. 8 co. 12 del bando di concorso ADM avrebbe dovuto comunicare gli esiti della prova scritta mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale www.adm.gov.it., per altro verso è anche vero, però, che in base all'art. 10 co. 1 del bando di concorso ADM doveva comunque comunicare individualmente via PEC (a ciascun candidato che aveva superato la prova scritta) la sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale, con l'ulteriore precisazione che anche "*tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge*".

Pertanto, siccome non è contestato che la ricorrente abbia ricevuto la comunicazione individuale del giorno e dell'ora di svolgimento della prova orale (tant'è che non è stata sollevata alcuna censura circa eventuali ritardi con cui la ricorrente ha avuto notizia della data della prova orale), appare irrilevante l'eventuale mancata pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.

Ciò *a fortiori* se si considera che la ricorrente neppure spiega per quale ragione tale specifica irregolarità avrebbe concretamente pregiudicato la sua posizione in sede di prova orale.

13.4. Sostiene poi la ricorrente che sebbene i quesiti della prova orale fossero contenuti in buste chiuse, sigillate e firmate per ogni singola materia, cionondimeno ciascun singolo quesito non era contenuto a sua volta in una busta chiusa, e ciò in supposta violazione del principio di segretezza che dovrebbe assistere le prove concorsuali prima della loro sottoposizione ai candidati.

Anche questa doglianza appare infondata, atteso che:

- a) per un verso non v'è alcun obbligo di legge di inserire ciascun singolo quesito in un'apposita busta;
- b) per altro verso risulta *per tabulas* che tutti i quesiti afferenti allo stesso ambito disciplinare erano inseriti in un'apposita busta chiusa e sigillata

(attingendo dalla quale si sarebbe poi proceduto all'estrazione a sorte).

Ritiene il Collegio, pertanto, che la scelta dell'Amministrazione di adottare il summenzionato presidio di segretezza sia sufficiente e non manifestamente irragionevole, in quanto pienamente idonea a garantire il rispetto del principio di segretezza.

13.5. È infondata, infine, anche la censura con cui la ricorrente si duole del fatto che a fronte di 3 sub-criteri di valutazione la Commissione esaminatrice avrebbe assegnato alla ricorrente un punteggio unico per ciascun quesito, in tal modo impedendo alla ricorrente, in tesi, di comprendere quale valutazione fosse riferita a ciascuno di essi.

In proposito occorre considerare che la giurisprudenza amministrativa è costante nel riconoscere all'amministrazione e alla Commissione valutatrice un'ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità, abnormità ovvero non intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errori procedurali.

Sotto il profilo della intellegibilità e trasparenza dei criteri e delle valutazioni, la giurisprudenza ha evidenziato che, in linea con l'ineludibile principio di trasparenza, le commissioni esaminatrici debbano rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, non necessariamente mediante diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, essendo sufficiente l'indicazione del punteggio numerico, che sintetizza le ragioni dell'apprezzamento purché a monte siano stati predeterminati criteri idonei alla ricostruzione dell'iter logico seguito dalla commissione nella valutazione delle prove d'esame.

Infatti, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico

discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Consiglio di Stato sez. V, 23/04/2019, n. 2573 e sez. III, 29/04/2019, n. 2775).

Orbene, nel caso di specie risulta *per tabulas* che la Commissione esaminatrice ha adottato 3 specifici criteri di valutazione per ciascuno degli ambiti disciplinari preventivamente identificati e ha stabilito, altresì, anche il punteggio massimo che può essere assegnato per ogni singolo ambito disciplinare.

In tale contesto, pertanto, il Collegio ritiene – in coerenza con il consolidato quadro giurisprudenziale poc'anzi richiamato – che il fatto che la Commissione abbia assegnato alla ricorrente un voto soltanto numerico per ciascun quesito (a cui corrisponde uno specifico ambito disciplinare) rivela piena sufficienza motivazionale, atteso che ciò è avvenuto a valle della prefissazione - da parte della stessa Commissione esaminatrice - di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto.

Criteri da cui la ricorrente ben può desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto.

Va disattesa, poi, anche l'ulteriore censura con cui la difesa di parte ricorrente si duole dell'asserita incongruenza (rispetto alla qualità delle risposte concretamente date dalla candidata) del voto numerico assegnato nelle singole materie (diritto civile, diritto tributario, etc.).

Si tratta, infatti, di censure che impingono in profondità nella sfera di discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice, fino al punto da condurre il Collegio a sindacare non già soltanto la mera attendibilità tecnica delle valutazioni, bensì la *maggior attendibilità* delle stesse, e quindi a svolgere un sindacato sostitutivo che non è ammesso nell'attuale sistema del processo amministrativo.

Ciò *a fortiori* ove si consideri che le censure con cui la ricorrente argomenta sulla piena adeguatezza tecnica delle risposte da ella fornite in sede di prova orale sono basate su deduzioni fattuali (inerenti le modalità concrete di conduzione dell'esame orale, cfr. pagg. 17 e 18 del ricorso) che non trovano alcun riscontro probatorio e che la ricorrente non ha neppure chiesto di provare con prova testimoniale scritta (i capitoli di prova articolati in calce al ricorso non hanno ad oggetto, invero, gli specifici fatti dedotti nelle pagg. 17 e 18 del ricorso).

In ragione di tutto quanto sopra esposto, pertanto, il primo motivo di ricorso va respinto.

SUL SECONDO MOTIVO DI GRAVAME

14. Con il secondo mezzo di censura, la ricorrente si duole della mancata predeterminazione, da parte di ADM, dei criteri di valutazione dei titoli dei candidati, come comprovato dal fatto che l'esito della valutazione dei titoli dell'odierna ricorrente è stato reso noto a quest'ultima già in data *13 gennaio 2023* (cfr. provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui la Direzione Personale comunicava alla ricorrente il punteggio relativo alla valutazione dei titoli, pari a 6.92/33.33) mentre l'atto generale di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli è stato pubblicato dalla Commissione esaminatrice soltanto in data *6 febbraio 2023*.

A tal proposito, all'esito dell'ordinanza istruttoria del Collegio ADM ha documentato che i criteri di valutazione dei titoli sono stati determinati con i verbali delle sedute della Commissione esaminatrice del 16 e 22 novembre 2022, ovverossia in date obiettivamente antecedenti rispetto a quella in cui la

stessa Commissione esaminatrice ha comunicato alla ricorrente il punteggio assegnato ai suoi titoli (13 gennaio 2023).

Fermo quanto precede, il Collegio rileva che la doglianza in esame – in disparte la questione della sua fondatezza o meno – è comunque inammissibile per carenza di interesse ad agire.

Osserva il Collegio, infatti, che tale doglianza – quand’anche accolta – sfocerebbe in una statuizione di annullamento di uno specifico segmento dell’iter procedimentale del concorso *de quo agitur*, ovverossia il segmento esplicitosi dapprima con la determinazione dei criteri generali di valutazione dei titoli e poi con la concreta assegnazione dei punti ai titoli di ogni singolo candidato.

Ancorchè tale segmento procedimentale si collochi temporalmente tra la prova scritta e la prova orale (e quindi in una fase diacronicamente antecedente rispetto a quella della prova orale che la ricorrente non ha superato), l’eventuale annullamento giudiziale di detto segmento non può comportare – ad avviso del Collegio – l’automatico “travolgimento” di tutti gli atti che lo hanno seguito (ivi inclusa la prova orale).

Se per un verso è vero, infatti, che in linea di tendenza l’annullamento di uno degli atti dell’iter concorsuale (o più in generale di qualsiasi iter procedimentale) comporta la regressione di tale iter al momento che precede quello di adozione dell’atto annullato, per altro verso è anche vero, però, che in tanto questo principio può applicarsi in quanto esista una stretta connessione genetica e funzionale tra l’atto annullato e gli atti che lo hanno seguito.

Se non esiste, viceversa, alcun legame così intenso e diretto tra l’atto annullato e gli atti che lo hanno seguito, nel senso cioè che la legittimità di questi ultimi non dipende dalla legittimità del primo, la suddetta regressione procedimentale non può operare, atteso che essa trasmoderebbe – ad avviso del Collegio – in un inutile rallentamento e appesantimento lesivo del principio di economicità dell’azione amministrativa (art. 1, comma 1, l. n. 241

del 1990) e del divieto di inutile aggravamento del procedimento amministrativo (art. 1, comma 4, l. n. 241 del 1990).

Fermo quanto precede, il Collegio rileva che la fase di definizione dei criteri di valutazione dei titoli (e di successiva applicazione degli stessi) è diretta a stabilire il concreto punteggio da assegnare ai titoli di ciascun candidato che ha superato la prova scritta, senza che ciò tuttavia riverberi alcun concreto effetto sulla successiva prova orale.

Prova orale che è sostanzialmente “insensibile” rispetto alla precedente fase di valutazione dei titoli, tant’è che detta prova orale consente di assegnare al candidato un autonomo punteggio (voto minimo 70/100) completamente indipendente rispetto al punteggio dei titoli.

Ne discende che l’eventuale vizio di legittimità che dovesse inficiare la fase di valutazione dei titoli non si riverbererebbe automaticamente sulla fase della prova orale, non essendovi alcuna stretta correlazione e inter-dipendenza tra le due fasi (al contrario di quanto accade, in ipotesi, tra la fase di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice e tutte le successive fasi dell’iter concorsuale).

Va da sé che il secondo mezzo di censura in esame – in quanto diretto a caducare l’atto di predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli (e il successivo atto di assegnazione del punteggio dei titoli) – risulta ammissibile soltanto se (e nella misura in cui) la questione controversa sia una questione di punteggi e di posizione in graduatoria, nel qual caso esisterebbe certamente un forte nesso di inter-dipendenza tra la graduatoria finale impugnata e l’atto di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli.

Nel caso di specie, tuttavia, la *res controversa* non è il punteggio complessivo della candidata, bensì il mancato superamento della prova orale svoltasi a valle della valutazione dei titoli.

Ne deriva, pertanto, che se la prova orale viene ritenuta validamente condotta (così come esposto *supra* in relazione al primo mezzo di censura) a nulla rileva l’eventuale annullamento dell’atto di determinazione dei criteri generali di

valutazione dei titoli dei candidati, posto che tale annullamento lascerebbe comunque impregiudicato il successivo esito negativo della prova orale.

Il che conferma che la ricorrente è comunque priva di un concreto interesse a coltivare il 2° mezzo di censura, atteso che il suo eventuale accoglimento manterrebbe in ogni caso ferma la sua esclusione dalla procedura concorsuale.

Il secondo motivo di ricorso è quindi inammissibile per carenza di interesse ad agire.

SUL TERZO MOTIVO DI GRAVAME

15. Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce l'illegittimità degli atti di gara in ragione della situazione di conflitto di interessi in cui verserebbe uno dei componenti della Commissione esaminatrice (dott. - OMISSIS-).

Questo motivo non è fondato.

L'art. 51, primo comma, c.p.c., prevede che il giudice ha il dovere di astenersi nei seguenti casi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

Il secondo comma dello stesso art. 51 dispone che il giudice ha la facoltà di richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi in ogni altro caso in

cui ravvisi gravi ragioni di convenienza.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che le cause d'incompatibilità sancite dall'art. 51 c.p.c., estendibili, in rispetto al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi dell'azione amministrativa, in quanto presunzioni di doverosa declinatoria eccepibile dalla parte interessata hanno carattere tassativo (salvo comunque l'ulteriore rilievo disciplinare, per i giudici, di direttamente rispettare analogo dovere in ipotesi di c.d. incompatibilità soggettiva): come tali, sfuggono all'estensione analogica, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa (es. Cons. Stato, VI, 30 luglio 2013, n. 4015, e la giurisprudenza ivi citata) e di evitare un pretestuoso ricorso ad elementi invalidanti che non sia basato su un effettivo conflitto di interessi.

Chiarito ciò, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha poi avuto riguardo a quanto stabilito dall'art. 51 c.p.c., identificando alcuni parametri da osservare in specifici settori e, in particolare, in quello dei concorsi pubblici. In particolare, si è affermato che:

- la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d'incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell'art. 51 c.p.c.;
- la conoscenza personale e/o l'instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali;
- perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro e allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo o tra collega/collega, si

sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico (Cons. Stato, VI, n. 4015 del 2013, cit.).

In definitiva, affinché sussista l'obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici; ovvero di un rapporto personale di tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.

Nel caso di specie, non sussistono i presupposti costitutivi di un tale obbligo di astensione, atteso che:

- a) la stessa ricorrente non ha dedotto l'esistenza di alcun rapporto lavorativo particolarmente *stabile e intenso* tra la dott.ssa -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS-, vieppiù ove si consideri che gli unici rapporti diretti sono semmai tra la dott.ssa -OMISSIS- e la consorte del dott. -OMISSIS- (dott.ssa -OMISSIS-);
- b) le allegazioni sulla possibile progressione economica della dott.ssa -OMISSIS- (nell'eventualità di superamento del concorso da parte della dott.ssa -OMISSIS-) assumono una connotazione meramente suppositiva e congetturale, priva cioè di quella consistenza attuale che è necessaria per integrare la fattispecie del conflitto di interessi;
- c) il ruolo direttivo ricoperto *ad interim* dal dott. -OMISSIS- nella Direzione delle Dogane (dove il candidato -OMISSIS- -OMISSIS- svolge il ruolo di funzionario) è durato appena un mese, il che vale ad escludere l'esistenza di qualsiasi stabile e intenso rapporto lavorativo di fiducia tra il candidato -OMISSIS- -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS-;
- d) il fatto che il dott. -OMISSIS- possa essere sottoposto ad un'attività di controllo da parte della ricorrente (in virtù della posizione che quest'ultima ricopre all'interno della Direzione Internal Audit – Ufficio Audit e Indagini interne) è ontologicamente incompatibile con la censura incentrata sul possibile atteggiamento di sfavore serbato dalla Commissione esaminatrice nei confronti della ricorrente.

Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il terzo motivo di gravame va respinto.

SUL QUARTO MOTIVO DI GRAVAME

16. È infondato, infine, anche il quarto motivo di ricorso con cui la ricorrente si duole del fatto che ADM avrebbe violato il proprio P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività ed Organizzazione).

Mette conto osservare, infatti, che l'art. 6.2 del P.I.A.O. versato in atti (cfr. pag. 39) si limita soltanto a prevedere che ADM ha “*sperimentato*” la soluzione del reclutamento di soggetti esterni quali membri della Commissione esaminatrice.

Ne discende, quindi, che:

- (i) la constatazione dell'avvenuta “sperimentazione” non radica alcun obbligo o autovincolo a carico di ADM;
- (ii) la previsione *de qua* non stabilisce che “tutti” i commissari debbano essere necessariamente esterni.

Né può sostenersi che la nomina del membro esperto di lingua inglese (dott.ssa -OMISSIS-) basti da sola a violare la previsione del P.I.A.O. sull'obbligo di rotazione ciclica degli incarichi di componente delle commissioni esaminatrici, atteso che dalle stesse allegazioni della ricorrente non emerge alcuna evidenza del fatto che tale rotazione sia stata integralmente disattesa.

Va disattesa, infine, anche la censura secondo cui la dott.ssa -OMISSIS- in qualità di membro esperto di lingua inglese – in quanto avente l'inquadramento di funzionario interno di ADM (Direzione Relazioni e Progetti Internazionali) – non avrebbe potuto partecipare alla Commissione esaminatrice per la selezione dirigenziale *de qua* (a tal proposito la ricorrente richiama l'art. 4, co. 2, D.P.R. 272/2004, secondo cui “*i componenti [della commissione] sono scelti tra i dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso*”).

La censura è infondata perché il summenzionato art. 4, co. 2, D.P.R. 272/2004 non esige – con specifico riferimento alla categoria degli “*esperti di comprovata qualificazione*” – che gli stessi posseggano necessariamente la qualifica di dirigente.

Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il quarto motivo di ricorso va respinto.

17. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso va in parte respinto perché infondato e in parte va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire (con esclusivo riguardo al 2° mezzo di censura), il che esclude anche la fondatezza della domanda di risarcimento danni.

18. Fermo quanto precede, va infine osservato che il Collegio, nel rispetto delle disposizioni sulla sinteticità degli atti processuali (artt. 3, comma 2 e 120, comma 10, c.p.a.) e dei principi della domanda (art. 39 e art. 99 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 34, comma 1, c.p.a. e art. 112 c.p.c.), ha esaminato tutte le questioni e le censure evocate nei gravami, ritenendo che eventuali profili non scrutinati in modo espresso siano comunque da respingere alla luce della motivazione complessivamente resa oppure che non siano rilevanti per la soluzione della causa (cfr., Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5).

19. Attesa la peculiarità della vicenda e la natura parzialmente in rito della pronunzia, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunziando sul ricorso come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, in parte lo respinge perché infondato e in parte lo dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche riportate nella sentenza (ad eccezione dei difensori delle parti).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Monica, Presidente FF

Igor Nobile, Primo Referendario

Michele Tecchia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Michele Tecchia

IL PRESIDENTE

Eleonora Monica

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.